

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai veicoli appartenenti alle categorie M, N e O (¹) per quanto riguarda il montaggio degli pneumatici.

Esso non si applica ai veicoli le cui condizioni di uso sono incompatibili con le caratteristiche degli pneumatici appartenenti alla classe C1, C2 o C3 e ai veicoli per quanto riguarda il montaggio di:

- a) un'unità di scorta per uso temporaneo; e/o
- b) pneumatici autoportanti e/o un sistema di mobilità prolungata durante il funzionamento nelle rispettive modalità di mobilità prolungata; e/o
- c) pneumatici per mobilità prolungata durante il funzionamento nelle rispettive modalità di mobilità prolungata; e/o
- d) un sistema di controllo della pressione degli pneumatici.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

2.1. «*tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio degli pneumatici*»: veicoli che hanno in comune alcune caratteristiche essenziali quali tipi di pneumatici, designazioni delle misure minime e massime dello pneumatico, dimensioni e offset della ruota nonché velocità e capacità di carico sopportabili e caratteristiche dei parafranghi;

2.2. gli pneumatici devono essere classificati come segue:

- a) pneumatici appartenenti alla classe C1 – pneumatici conformi al regolamento ONU n. 30;
- b) pneumatici appartenenti alla classe C2 – pneumatici conformi al regolamento ONU n. 54 e identificati da un indice di capacità di carico in montaggio singolo pari o inferiore a 121 e un simbolo della categoria di velocità pari o superiore a «N»;
- c) pneumatici appartenenti alla classe C3 – pneumatici conformi al regolamento ONU n. 54 e identificati da:
 - i) un indice di capacità di carico in montaggio singolo pari o superiore a 122; o
 - ii) un indice di capacità di carico in montaggio singolo pari o inferiore a 121 e un simbolo della categoria di velocità pari o inferiore a «M»;

2.2.1. «*tipo di pneumatico*»: una gamma di pneumatici che hanno in comune le seguenti caratteristiche essenziali:

- a) classe dello pneumatico: C1, C2 o C3 di cui al regolamento ONU n. 30; e
- b) nel caso degli pneumatici appartenenti alla classe C1, le caratteristiche del tipo di pneumatico quali definite nel regolamento ONU n. 30;
- c) nel caso degli pneumatici appartenenti alla classe C2 o C3, le caratteristiche del tipo di pneumatico quali definite nel regolamento ONU n. 54;

2.3. «*designazione della misura dello pneumatico*»: la designazione quale definita nel regolamento ONU n. 30 per gli pneumatici appartenenti alla classe C1 e nel regolamento ONU n. 54 per gli pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3;

2.4. «*offset della ruota*»: la distanza tra il piano di ancoraggio del cerchio al mozzo della ruota e il piano centrale del cerchio stesso;

2.5. «*struttura dello pneumatico*»: le caratteristiche tecniche della carcassa dello pneumatico;

2.6. «*pneumatico normale*»: uno pneumatico, anche autoportante, destinato a un normale impiego su strada;

2.7. «*pneumatico invernale*» o «*da neve*»: uno pneumatico il cui battistrada abbia una scolpitura, una mescola o una struttura progettata principalmente per ottenere su suolo innevato prestazioni migliori di quelle di uno pneumatico normale riguardo alla sua capacità di mettere o mantenere in movimento il veicolo;

(¹) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3.), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, punto 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

